

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/337 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l'uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l'accesso ai finanziamenti continueranno a rappresentare una sfida. È quindi fondamentale sostenere la ripresa dallo shock economico grave causato dalla pandemia di COVID-19 introducendo modifiche mirate al diritto dell'Unione in vigore sui servizi finanziari. Tali modifiche formano un pacchetto di misure e sono adottate sotto la denominazione di «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali».
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla distribuzione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Nell'ambito del pacchetto di misure volte ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo shock economico provocato dalla pandemia di COVID-19 sono necessarie modifiche mirate al regime del prospetto. Tali modifiche dovrebbero consentire agli emittenti e agli intermediari finanziari di ridurre i costi e liberare risorse per la fase della ripresa immediatamente successiva alla pandemia di COVID-19. Tali modifiche dovrebbero restare coerenti con gli obiettivi generali del regolamento (UE) 2017/1129, al fine di promuovere la raccolta di fondi attraverso i mercati dei capitali, garantire

⁽¹⁾ GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 30.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2021.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

un elevato grado di tutela dei consumatori e degli investitori, guidare la convergenza in materia di vigilanza in tutti gli Stati membri e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere pienamente conto, in maniera specifica, della misura in cui la pandemia di COVID-19 ha inciso sulla situazione attuale degli emittenti e sulle loro prospettive future.

- (3) La crisi COVID-19 rende più fragili e vulnerabili le imprese dell'Unione, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up. Ove opportuno, al fine di agevolare e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione, con un'attenzione particolare alle PMI, tra cui le start-up e le imprese a media capitalizzazione, l'eliminazione degli ostacoli ingiustificati e degli oneri amministrativi eccessivi può contribuire a promuovere la capacità delle imprese dell'Unione di accedere ai mercati azionari, in aggiunta a promuovere opportunità di investimento più diversificate, più a lungo termine e più competitive, sia per gli investitori al dettaglio che per i grandi investitori. A tale proposito il presente regolamento dovrebbe permettere altresì ai potenziali investitori di ottenere più facilmente informazioni sulle opportunità di investimento nelle imprese, dal momento che spesso i potenziali investitori incontrano difficoltà nel valutare le start-up e le imprese di piccole dimensioni e recenti con una storia breve alle spalle, una situazione che limita l'avvio di nuove imprese innovative, in particolare per coloro che avviano un'impresa.
- (4) Gli enti creditizi si sono attivati nello sforzo di sostenere le imprese che avevano bisogno di finanziamenti e dovrebbero essere un pilastro fondamentale della ripresa. Il regolamento (UE) 2017/1129 riconosce agli enti creditizi il diritto ad un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto in caso di offerta o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di determinati titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto fino a un importo totale di 75 milioni di EUR in un periodo di 12 mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe essere innalzata per un periodo di tempo limitato al fine di promuovere la raccolta di fondi per gli enti creditizi e consentire loro di avere un certo margine per sostenere i loro clienti nell'economia reale. Poiché l'applicazione di tale soglia di esenzione è limitata alla fase della ripresa, dovrebbe essere disponibile solamente per un periodo limitato e concludersi il 31 dicembre 2022.
- (5) Al fine di affrontare prontamente il grave impatto economico della pandemia di COVID-19, è importante introdurre misure volte a facilitare gli investimenti nell'economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell'Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa. Per conseguire tali obiettivi, è opportuno creare un nuovo prospetto in forma breve denominato prospetto UE della ripresa che, oltre ad affrontare le questioni economiche e finanziarie sollevate nello specifico dalla pandemia di COVID-19, sia facile da produrre per gli emittenti, di facile comprensione per gli investitori, in particolare quelli al dettaglio, che desiderano finanziare gli emittenti e di facile controllo e approvazione da parte delle autorità competenti. Il prospetto UE per la ripresa dovrebbe essere inteso principalmente come un elemento che agevola la ricapitalizzazione, con un attento monitoraggio da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione degli investitori. È importante sottolineare che le modifiche al regolamento (UE) 2017/1129 contenute nel presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per sostituire il processo di riesame ed un'eventuale modifica di tale regolamento, che dovrebbe essere accompagnata da una valutazione d'impatto completa. Al riguardo, non sarebbe opportuno aggiungere ulteriori elementi ai regimi di informativa diversi da quelli già previsti a norma di tale regolamento o del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione⁽⁴⁾, ad eccezione delle informazioni specifiche relative all'impatto della pandemia di COVID-19. Siffatti elementi dovrebbero essere introdotti soltanto nel caso di una proposta legislativa della Commissione sulla base del riesame del regolamento (UE) 2017/1129, come previsto all'articolo 48 di tale regolamento.
- (6) È importante allineare le informazioni per gli investitori al dettaglio e i documenti contenenti le informazioni chiave tra i diversi prodotti finanziari e leggi in materia e garantire la piena scelta e comparabilità degli investimenti nell'Unione. Inoltre, è auspicabile tener conto nell'ambito del previsto riesame del regolamento (UE) 2017/1129 la tutela dei consumatori e degli investitori al dettaglio, onde garantire documenti informativi armonizzati, semplici e di facile comprensione per tutti gli investitori al dettaglio.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26).

- (7) Le informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) fornite dalle imprese sono diventate sempre più pertinenti per gli investitori al fine di misurare l'incidenza dei loro investimenti in termini di sostenibilità e integrare gli aspetti della sostenibilità nei loro processi decisionali di investimento e nella gestione dei rischi. Di conseguenza, le imprese devono far fronte a una crescente pressione per rispondere alle richieste degli investitori e degli enti creditizi sulle tematiche ESG e sono tenute a rispettare molteplici norme in materia di informativa ESG, che sono spesso frammentate e incoerenti. Pertanto, onde migliorare la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle società e di armonizzare i requisiti per tale comunicazione stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto anche di altre normative dell'Unione in materia di servizi finanziari, la Commissione dovrebbe valutare, nel contesto del riesame del regolamento (UE) 2017/1129, l'opportunità di integrare le informazioni relative alla sostenibilità nel regolamento (UE) 2017/1129 e l'opportunità di presentare una proposta legislativa onde garantire la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità nell'intero diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari.
- (8) Le imprese le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o negoziate su un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi prima dell'offerta di azioni o di ammissione alla negoziazione dovrebbero essersi conformate agli obblighi di informativa periodica e continua ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ o, per emittenti sui mercati di crescita delle PMI, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione⁽⁷⁾. Di conseguenza molti dei contenuti necessari di un prospetto saranno già a disposizione del pubblico e gli investitori negozieranno sulla base di tali informazioni. Il prospetto UE della ripresa dovrebbe pertanto essere utilizzato solo per le emissioni secondarie di azioni. Il prospetto UE della ripresa dovrebbe agevolare il finanziamento con titoli di capitale di rischio, permettendo in tal modo alle società di ricapitalizzarsi rapidamente. Il prospetto UE della ripresa non dovrebbe permettere agli emittenti di passare da un mercato di crescita delle PMI a un mercato regolamentato. Inoltre, il prospetto UE della ripresa dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle informazioni essenziali che permettono agli investitori di prendere decisioni informate in materia di investimenti. Tuttavia, se del caso, gli emittenti o gli offerenti dovrebbero affrontare la questione del modo in cui la pandemia di COVID-19 ha inciso sulle loro attività aziendali, nonché l'eventuale incidenza prevista della pandemia sulle loro attività aziendali in futuro.
- (9) Per essere uno strumento efficace per gli emittenti, il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere un documento unico di dimensioni limitate, che consenta l'inclusione mediante riferimento, e tragga vantaggio dal passaporto a livello paneuropeo per le offerte pubbliche di azioni o le ammissioni alla negoziazione su un mercato regolamentato.
- (10) È opportuno che il prospetto UE della ripresa includa una breve nota di sintesi che dovrebbe servire come fonte utile di informazione per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio. Tale nota dovrebbe essere definita all'inizio del prospetto UE della ripresa e contenere le informazioni fondamentali di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte al pubblico e ammissioni alla negoziazione di azioni intendono esaminare ulteriormente, procedendo successivamente al riesame dell'intero prospetto allo scopo di assumere una decisione. È opportuno che tra le informazioni fondamentali figurino quelle riguardanti, nello specifico, le conseguenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 e le sue incidenze previste in futuro. Il prospetto UE per la ripresa dovrebbe garantire la tutela degli investitori al dettaglio nel rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, evitando nel contempo oneri amministrativi eccessivi. A tale proposito è essenziale che la nota di sintesi non riduca il grado di tutela degli investitori né dia loro un'impressione fuorviante. È pertanto auspicabile che gli emittenti e gli offerenti garantiscano un elevato grado di diligenza nella stesura di tale nota di sintesi.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

- (11) Poiché il prospetto UE della ripresa fornirebbe un numero notevolmente minore di informazioni rispetto a un prospetto semplificato nell'ambito del regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie, gli emittenti non dovrebbero avere la possibilità di utilizzarlo per emissioni con un elevato effetto di diluizione delle azioni che hanno un impatto significativo sulla struttura del capitale, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria dell'emittente. Il ricorso al prospetto UE della ripresa dovrebbe pertanto essere limitato alle offerte riguardanti non oltre il 150 % del capitale in essere. È opportuno stabilire nel presente regolamento i criteri precisi per il calcolo di tale soglia.
- (12) Il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere incluso nel meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129, al fine di raccogliere dati a supporto della valutazione del regime del prospetto UE della ripresa. Al fine di limitare l'onere amministrativo per la modifica di tale meccanismo di stoccaggio, il prospetto UE della ripresa dovrebbe poter utilizzare gli stessi dati del prospetto per le emissioni secondarie di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129, a condizione che i due tipi di prospetti restino chiaramente differenziati.
- (13) Il prospetto UE della ripresa dovrebbe integrare le altre forme di prospetto previste dal regolamento (UE) 2017/1129 in considerazione delle specificità dei diversi tipi di titoli, emittenti, offerte e ammissioni. Pertanto, salvo diversa esplicita indicazione, tutti i riferimenti al termine «prospetto» di cui al regolamento (UE) 2017/1129 dovrebbero essere intesi come riferimenti a tutte le diverse forme di prospetto, compreso il prospetto UE della ripresa di cui al presente regolamento.
- (14) Il regolamento (UE) 2017/1129 impone agli intermediari finanziari di informare gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento e, a determinate condizioni, di contattare gli investitori lo stesso giorno della pubblicazione di tale supplemento. Il termine ultimo per contattare gli investitori e la gamma di investitori da contattare possono creare difficoltà agli intermediari finanziari. Al fine di fornire assistenza e liberare risorse per gli intermediari finanziari mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione degli investitori, occorre prevedere un regime più proporzionato. In particolare, andrebbe precisato che gli intermediari finanziari dovrebbero contattare gli investitori che acquistano o sottoscrivono titoli al più tardi alla chiusura del periodo della prima offerta. Per «periodo della prima offerta» si dovrebbe intendere il lasso di tempo in cui i titoli sono offerti dall'emittente o dall'offerente come disposto dal prospetto ed esclude i periodi successivi durante i quali i titoli sono rivenduti sul mercato. Il periodo della prima offerta dovrebbe includere sia le emissioni primarie che quelle secondarie di titoli. Tale regime dovrebbe specificare quali investitori dovrebbero essere contattati dagli intermediari finanziari quando viene pubblicato un supplemento e dovrebbe estendere il termine per contattarli. A prescindere dal nuovo regime previsto dal presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2017/1129, che garantiscono che tutti gli investitori abbiano accesso al supplemento prescrivendo la pubblicazione del supplemento su un sito web accessibile al pubblico.
- (15) Poiché il regime del prospetto UE della ripresa è limitato alla fase della ripresa, tale regime dovrebbe terminare entro il 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la continuità dei prospetti UE della ripresa, è opportuno che i prospetti UE della ripresa che sono stati approvati prima del termine del regime del prospetto UE della ripresa beneficino di una clausola grandfathering.
- (16) Entro il 21 luglio 2022 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Tale relazione dovrebbe valutare, tra l'altro, se il regime di informativa per i prospetti UE della ripresa sia adeguato per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento. La valutazione dovrebbe esaminare se il prospetto UE della ripresa assicura un giusto equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi.
- (17) La direttiva 2004/109/CE impone agli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro di preparare e comunicare le loro relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2020 o dopo tale data. Tale formato elettronico unico di comunicazione è specificato nel regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione⁽⁸⁾. Considerando che la preparazione delle relazioni finanziarie annuali utilizzando il formato elettronico unico di comunicazione richiede l'assegnazione di ulteriori risorse umane e finanziarie, in particolare durante il primo anno di preparazione, e considerate le pressioni sulle risorse degli emittenti dovute alla

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

pandemia di COVID-19, è auspicabile che uno Stato membro possa rinviare di un anno l'applicazione dell'obbligo di preparare e divulgare le relazioni finanziarie annuali servendosi del formato elettronico unico di comunicazione. Per avvalersi di tale opzione, uno Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione la propria intenzione di ricorrere a tale rinvio e tale intenzione dovrebbe essere debitamente giustificata.

- (18) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire introdurre misure volte a facilitare gli investimenti nell'economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell'Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva 2004/109/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129

Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:
 - «l) dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli:
 - i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e
 - ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.»;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
 - «k) dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli:
 - i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e
 - ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.»;
- 3) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 14 bis, paragrafo 2, e l'articolo 18, paragrafo 1, il prospetto contiene le informazioni necessarie che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa.»;
- 4) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

«12 bis. In deroga ai paragrafi da 3 a 12 del presente articolo, il prospetto UE della ripresa redatto conformemente all'articolo 14 bis include una nota di sintesi redatta in conformità del presente paragrafo.

La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e di una lunghezza massima di due facciate di formato A4 quando stampato.

La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto né include informazioni mediante riferimento ed è:

- a) presentata e strutturata in modo da agevolare la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
 - b) scritta in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, non tecnico, succinto e comprensibile per gli investitori;
 - c) composta dalle seguenti quattro sezioni:
 - i) un'introduzione, contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, incluse le avvertenze e la data di approvazione del prospetto UE della ripresa;
 - ii) le informazioni fondamentali concernenti l'emittente, tra cui, se del caso, uno specifico riferimento di non meno di 200 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull'emittente;
 - iii) le informazioni fondamentali sulle azioni, tra cui i diritti connessi a tali azioni ed eventuali limitazioni ai diritti in questione;
 - iv) le informazioni fondamentali sull'offerta pubblica di azioni e/o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.»;
- 5) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Prospetto UE della ripresa

1. In caso di offerta pubblica di azioni o ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto UE della ripresa secondo il regime di informativa semplificato definito nel presente articolo i soggetti seguenti:

- a) gli emittenti le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente da almeno 18 mesi e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza;
- b) gli emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi, a condizione che sia stato pubblicato un prospetto per l'offerta di tali azioni e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza;
- c) gli offerenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI senza soluzione di continuità per almeno gli ultimi 18 mesi.

Gli emittenti possono redigere un prospetto UE della ripresa soltanto se il numero di azioni che intendono offrire rappresenta, insieme al numero di azioni eventualmente già offerte attraverso un prospetto UE della ripresa in un periodo di 12 mesi, non più del 150 % del numero di azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le PMI, a seconda del caso, alla data di approvazione del prospetto UE della ripresa.

Il periodo di 12 mesi di cui al secondo comma inizia a decorrere dalla data di approvazione del prospetto UE della ripresa.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, il prospetto UE della ripresa contiene le pertinenti informazioni ridotte necessarie per consentire agli investitori di comprendere:

- a) le prospettive e i risultati finanziari dell'emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell'ultimo esercizio nella situazione finanziaria e aziendale dell'emittente, nonché la sua strategia e i suoi obiettivi aziendali di lungo periodo, sia in termini finanziari che non finanziari, tra cui, se del caso, un riferimento specifico di non meno di 400 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull'emittente e le previste incidenze future della stessa;
- b) le informazioni essenziali sulle azioni, tra cui i diritti connessi a tali azioni ed eventuali limitazioni ai diritti in questione, i motivi dell'emissione e il suo impatto sull'emittente, anche sulla struttura del capitale complessiva del medesimo, nonché l'informativa sulla capitalizzazione e sull'indebitamento, una dichiarazione relativa al capitale circolante e l'utilizzo dei proventi.

3. Le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile, e consentono agli investitori, soprattutto a quelli al dettaglio, di prendere decisioni di investimento informate, tenendo conto delle informazioni previste dalla regolamentazione che sono già state comunicate ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove applicabile, le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (*).

4. Il prospetto UE della ripresa è redatto come un documento unico contenente le informazioni minime stabilite all'allegato V *bis*. Ha una lunghezza massima di 30 facciate di formato A4 quando stampato ed è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile.

5. Né la nota di sintesi né le informazioni incluse mediante riferimento in conformità dell'articolo 19 sono prese in considerazione ai fini del calcolo della lunghezza massima di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

6. Gli emittenti possono decidere l'ordine in cui le informazioni stabilite all'allegato V *bis* sono esposte nel prospetto UE della ripresa.

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).»;

6) all'articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«6 *bis*. In deroga ai paragrafi 2 e 4, i termini di cui al paragrafo 2, primo comma, e al paragrafo 4 sono ridotti a sette giorni lavorativi per un prospetto UE della ripresa. L'emittente informa l'autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione della domanda di approvazione.»;

7) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:

«5 *bis*. Un prospetto UE della ripresa è classificato nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Per la classificazione dei prospetti UE della ripresa redatti a norma dell'articolo 14 *bis* possono essere utilizzati i dati impiegati per la classificazione dei prospetti redatti conformemente all'articolo 14, a condizione che i due tipi di prospetti siano differenziati in tale meccanismo di stoccaggio.»;

8) l'articolo 23 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 *bis*. In deroga al paragrafo 2, dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, se il prospetto si riferisce all'offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o imprecisione rilevanti ai sensi del paragrafo 1 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.

Il supplemento contiene una dichiarazione in evidenza riguardante il diritto di revoca, che precisa:

- a) che il diritto di revoca è concesso solo agli investitori che avevano già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento e se i titoli non erano ancora stati consegnati agli investitori nel momento in cui il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante era emerso o era stato rilevato;
- b) il periodo in cui gli investitori possono esercitare il diritto di revoca; e
- c) il soggetto al quale possono rivolgersi gli investitori se desiderano esercitare il diritto di revoca.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. In deroga al paragrafo 3, dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, se gli investitori acquistano o sottoscrivono titoli tramite un intermediario finanziario tra il momento in cui il prospetto per tali titoli è approvato e la chiusura del periodo della prima offerta, tale intermediario finanziario informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, di dove e quando tale supplemento sarebbe pubblicato, e che l'intermediario finanziario li aiuterà a esercitare il loro diritto di revocare l'accettazione in tal caso.

Se gli investitori di cui al primo comma del presente paragrafo hanno diritto alla revoca di cui al paragrafo 2 bis, l'intermediario finanziario si mette in contatto con tali investitori entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento.

Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall'emittente, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l'accettazione.»;

9) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 47 bis

Limite temporale del regime del prospetto UE della ripresa

Il regime del prospetto UE della ripresa stabilito all'articolo 7, paragrafo 12 bis, all'articolo 14 bis, all'articolo 20, paragrafo 6 bis, e all'articolo 21, paragrafo 5 bis, scade il 31 dicembre 2022.

I prospetti UE della ripresa approvati tra il 18 marzo 2021 e il 31 dicembre 2022 continuano a essere disciplinati conformemente all'articolo 14 bis fino alla scadenza della loro validità o fino a che siano trascorsi 12 mesi dal 31 dicembre 2022, se quest'ultima data è precedente alla prima.»;

10) all'articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La relazione valuta, tra l'altro, se la nota di sintesi del prospetto, i regimi di informativa di cui agli articoli 14, 14 bis e 15 e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 restino mezzi appropriati alla luce degli obiettivi perseguiti. In particolare, la relazione comprende quanto segue:

- a) il numero di prospetti UE della crescita dei soggetti di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d) e un'analisi dell'evoluzione di ciascuno di tali numeri e delle tendenze nella scelta delle sedi di negoziazione da parte dei soggetti autorizzati a utilizzare il prospetto UE della crescita;
- b) un'analisi per stabilire se il prospetto UE della crescita raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo;
- c) il numero di prospetti UE della ripresa approvati e un'analisi dell'evoluzione di tale numero, nonché una stima dell'effettiva capitalizzazione di mercato supplementare mobilitata dai prospetti UE della ripresa alla data dell'emissione, allo scopo di acquisire esperienze in relazione al prospetto UE della ripresa ai fini di una valutazione ex post;
- d) i costi di preparazione e per l'approvazione di un prospetto UE della ripresa rispetto ai costi attuali di preparazione e per l'approvazione di un prospetto standard, di un prospetto per le emissioni secondarie e di un prospetto UE della crescita, unitamente all'indicazione dei risparmi finanziari complessivi conseguiti e di quali costi potrebbero essere ridotti, nonché rispetto ai costi totali gravanti sugli emittenti, sugli offerenti e sugli intermediari finanziari ai fini della conformità al presente regolamento, nonché informazioni su tali costi in percentuale dei costi operativi;
- e) un'analisi per stabilire se il prospetto UE della ripresa raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo, come pure dell'accessibilità delle informazioni essenziali per gli investimenti;

- f) un'analisi per stabilire l'opportunità di prorogare la durata del regime del prospetto UE della ripresa, tra cui l'opportunità della soglia di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, secondo comma, oltre la quale non è possibile utilizzare un prospetto UE della ripresa;
- g) un'analisi per stabilire se le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 2 bis, e all'articolo 23, paragrafo 3 bis, hanno conseguito l'obiettivo di fare maggiore chiarezza e garantire più flessibilità sia agli intermediari finanziari che agli investitori, come pure l'opportunità di rendere tali misure permanenti.»;
- 11) il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato V bis.

Articolo 2

Modifica della direttiva 2004/109/CE

All'articolo 4, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7. Per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o dopo tale data, tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, a condizione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), abbia effettuato un'analisi costi-benefici. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare gli emittenti ad applicare tale obbligo di comunicazione per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2021 o dopo tale data, purché tale Stato membro notifichi alla Commissione la propria intenzione di autorizzare tale rinvio entro il 19 marzo 2021, e che tale intenzione sia debitamente giustificata.

(*) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).»;

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M.SASSOLI

Per il Consiglio
Il president
A. P.ZACARIAS

ALLEGATO

«ALLEGATO V bis

INFORMAZIONI MINIME DA INCLUDERE NEL PROSPETTO UE DELLA RIPRESA

I. Nota di sintesi

Il prospetto UE per la ripresa deve comprendere una nota di sintesi redatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 12 bis.

II. Denominazione dell'emittente, paese in cui ha sede, link al sito web dell'emittente

Identificare la società che emette le azioni, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), la sua ragione sociale e la sua denominazione commerciale, il paese in cui ha sede e il sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui compete, sui suoi principali azionisti, sulla composizione dei suoi organi amministrativi, direttivi o di controllo e della sua alta dirigenza e, ove applicabile, sulle informazioni incluse mediante riferimento (con l'avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto, a meno che le predette informazioni non siano incluse nel prospetto mediante riferimento).

III. Attestazione di responsabilità e dichiarazione dell'autorità competente

1. Attestazione di responsabilità

Identificare le persone responsabili della redazione del prospetto UE della ripresa e includere una loro dichiarazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono conformi ai fatti e che nel prospetto UE della ripresa non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

Se contiene informazioni ottenute da terzi, l'attestazione deve indicarne la fonte o le fonti; se contiene dichiarazioni o relazioni attribuite ad una persona in qualità di esperto, l'attestazione fornisce le seguenti informazioni riguardanti tale persona:

- a) nome;
- b) indirizzo professionale;
- c) qualifiche; e
- d) eventuali interessi rilevanti nell'emittente.

2. Dichiarazione dell'autorità competente

L'attestazione deve indicare l'autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il prospetto UE della ripresa, precisa che tale approvazione non è un avallo dell'emittente né della qualità delle azioni cui si riferisce il prospetto UE della ripresa, che l'autorità competente che ha approvato tale prospetto in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e specifica che il prospetto UE della ripresa è stato redatto conformemente all'articolo 14 bis.

IV. Fattori di rischio

Descrizione dei rischi rilevanti specifici all'emittente e descrizione dei rischi rilevanti specifici alle azioni offerte al pubblico e/o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».

In ciascuna categoria, sono definiti in primo luogo i rischi più rilevanti emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenendo conto dell'impatto negativo sull'emittente e sulle azioni offerte al pubblico e/o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché della probabilità che essi si verifichino. I rischi sono confermati dal contenuto del prospetto UE della ripresa.

V. Bilancio

Il prospetto UE della ripresa deve includere il bilancio (annuale e semestrale) pubblicato nel corso dei 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto UE della ripresa. Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, deve essere richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale.

Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione deve essere redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del prospetto UE della ripresa, esso fornisce o meno un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel prospetto UE della ripresa devono essere inserite le informazioni seguenti:

- a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;
- b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.

Deve essere inclusa la descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali, oppure, in assenza di tali cambiamenti, deve essere inserita un'idonea dichiarazione negativa.

Ove applicabile, devono essere incluse anche le informazioni proforma.

VI. Politica dei dividendi

Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e delle eventuali restrizioni vigenti in materia, nonché di riacquisto di azioni proprie.

VII. Informazioni sulle tendenze previste

Una descrizione di quanto segue:

- a) le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data del prospetto UE della ripresa;
- b) informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso;
- c) informazioni sulla strategia e gli obiettivi aziendali a breve e a lungo termine dell'emittente, sia in termini finanziari che non finanziari, tra cui, se del caso, un riferimento specifico di non meno di 400 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull'emittente e le previste incidenze future della stessa.

Ove non vi siano cambiamenti di rilievo delle tendenze di cui alla lettera a) o b) della presente sezione, è richiesta una dichiarazione in tal senso.

VIII. Termini e condizioni dell'offerta, impegni irrevocabili e intenzioni di sottoscrizione ed elementi essenziali degli accordi di sottoscrizione e di collocamento.

Esporre il prezzo d'offerta, il numero delle azioni offerte, il valore di emissione/d'offerta, le condizioni cui è soggetta l'offerta e la procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

Per quanto a conoscenza dell'emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi amministrativi, direttivi o di controllo dell'emittente intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell'offerta.

Indicare eventuali impegni irrevocabili a sottoscrivere più del 5 % dell'offerta e tutti gli elementi essenziali degli accordi di sottoscrizione e collocamento, compresi denominazione e indirizzo delle entità che accettano di sottoscrivere o collocare l'emissione sulla base di un impegno irrevocabile o nell'ambito di un accordo di «vendita al meglio» e le quote).

IX. Informazioni essenziali sulle azioni e sulla loro sottoscrizione

Fornire le seguenti informazioni essenziali sulle azioni offerte al pubblico o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato:

- a) il codice internazionale di identificazione dei titoli («ISIN»);
- b) i diritti connessi alle azioni, la procedura per esercitarli ed eventuali limitazioni di tali diritti;
- c) il luogo in cui possono essere sottoscritte le azioni, nonché il periodo di tempo, comprese le eventuali modifiche, durante il quale l'offerta sarà aperta e una descrizione della procedura di presentazione delle domande insieme alla data di emissione delle nuove azioni.

X. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Fornire informazioni sulle ragioni dell'offerta e, ove applicabile, la stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi.

Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, deve indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite anche informazioni riguardo all'impiego dei proventi, in particolare se utilizzati per acquisire attività, qualora ciò non accada nel corso del normale svolgimento dell'attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre attività d'impresa, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.

XI. Beneficio di un sostegno sotto forma di aiuti di Stato

Fornire un'attestazione che indichi se l'emittente ha beneficiato di aiuti di Stato sotto qualsiasi forma nel contesto della ripresa e precisare la finalità degli aiuti, il tipo di strumento e l'entità degli aiuti ricevuti nonché le eventuali condizioni di tali aiuti.

L'attestazione relativa al fatto che l'emittente ha beneficiato o meno di aiuti di Stato deve contenere una dichiarazione secondo cui tali informazioni sono fornite esclusivamente sotto la responsabilità delle persone competenti per il prospetto, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, che il ruolo dell'autorità competente nell'approvare il prospetto consiste nel garantirne la completezza, la comprensibilità e la coerenza e, di conseguenza, per quanto riguarda l'attestazione sugli aiuti di Stato, e l'autorità competente non è pertanto tenuta a verificare autonomamente tale attestazione.

XII. Dichiarazione relativa al capitale circolante

Dichiarazione dell'emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.

XIII. Capitalizzazione e indebitamento

Dichiarazione sulla capitalizzazione e sull'indebitamento (distinguendo tra indebitamento garantito e non garantito e coperto e non coperto da garanzia reale) a una data non anteriore di più di 90 giorni a quella del prospetto UE della ripresa. Il termine «indebitamento» comprende anche l'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni.

Nel caso di modifiche sostanziali della posizione di capitalizzazione e di indebitamento dell'emittente entro il periodo di 90 giorni, devono essere fornite informazioni supplementari mediante la presentazione di una descrizione di tali modifiche o mediante l'aggiornamento di tali dati.

XIV. Conflitti di interesse

Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l'emissione, tra cui conflitti di interesse, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi.

XV. Diluizione e assetto azionario dopo l'emissione

Presentare un confronto tra le partecipazioni al capitale azionario e i diritti di voto degli azionisti esistenti prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta pubblica, nell'ipotesi che gli azionisti esistenti non sottoscrivano le nuove azioni e, separatamente, nell'ipotesi che gli azionisti esistenti esercitino il loro diritto.

XVI. Documenti disponibili

Una dichiarazione indicante che per la durata del prospetto UE della ripresa possono essere consultati, se del caso, i documenti seguenti:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati;
- b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto UE della ripresa, ovvero a cui quest'ultimo faccia riferimento.

L'indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.».
